



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.64 del 16.9.2019

Esecuzione Immediata

OGGETTO: Donazione progetto di viabilità per la realizzazione di una strada carrabile, per la salvaguardia del paesaggio e per favorire la viabilità dei mezzi antincendio "Serratumba" in C.da S. Giorgio di questo Comune e per la progettazione di opere di sistemazione silvo-pastorale dei terreni attigui alla suddetta area

L'anno **duemiladiciannove** e questo giorno **sedici** del mese di **settembre** alle ore **18,45** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella - Vice Sindaco	X	
3) BONANNO Serafino - Assessore	X	
4) CIRRITO Nico - "	X	
5) TEDESCO Antonio - "	X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i soggetti privati possono compiere erogazioni liberali nei confronti degli enti pubblici attraverso diversi strumenti, quali le donazioni, le sponsorizzazioni, o altre forme di collaborazione, a ciascuno dei quali corrispondono differenti regole e modalità applicative;

VISTO l'istituto civilistico della donazione, definito dall'art. 769 del codice civile come "il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (detta donante) arricchisce l'altra (detta donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione";

PRECISATO che la donazione è un contratto "tipico", ovvero espressamente disciplinato dagli artt. 769 e ss. del codice civile, e che l'art. 782 c.c. ne richiede la forma scritta per atto pubblico. (elemento essenziale del negozio, in mancanza del quale l'atto è giuridicamente nullo);

ATTESO che che è intendimento dell'Amministrazione Comunale partecipare al bando dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 12.10.2018, relativo alla sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 2014-2020 "*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*" i cui termini di presentazione dell'istanza sono stati prorogati al 31/10/2019.

RILEVATO che :

- Con nota prot. 4400 del 10.9.2019 l'Assessore Nico Cirrito comunicava la propria volontà di donare al Comune di Gratteri la progettazione necessaria per consentire agli uffici di partecipare al bando dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 12.10.2018 relativo alla sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 2014-2020 "*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*";

- a seguito di contatti tenutisi con i competenti uffici comunali al fine di meglio definire gli intendimenti dello stesso e gli elementi essenziali per redigere sia lo studio di fattibilità economica che il progetto che si intende donare, l'Assessore Nico Cirrito ha presentato agli atti dell'ufficio tecnico formale proposta di donazione dallo stesso sottoscritta, all'Amministrazione comunale, nella quale viene specificato:

- la descrizione puntuale del progetto che intende donare;

- la dichiarazione del donante, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, che attesta la modicità del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso;

ESAMINATA la principale giurisprudenza emanata in tema di "modico valore" delle donazioni e riportate in calce le principali pronunce:

Cassazione n. 1873/1989 L'art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata oggettivamente ed anche in rapporto alle condizioni economiche del donante: al tale fine il giudice deve compiere un'indagine complessa che, partendo dall'accertamento di dati analitici essenziali, attinenti al valore del bene in sé ed alla potenzialità economica di chi se ne spoglia, pervenga, mediante il loro temperamento, ad affermare ovvero ad escludere che la liberalità incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Cassazione n. 7913/2001 Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il modico valore di una donazione sulla base di un accertamento condotto sia sotto il profilo oggettivo, in relazione al valore del bene oggetto della donazione in sé

considerato, sia sotto il profilo soggettivo, in relazione al fatto che la somma donata costituiva la quasi totalità del risparmio del donante).

Cass. n. 11304/1994 La donazione di modico valore (art. 783 c.c.) per la quale non si richiede la forma scritta ad substantiam va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Cass. n. 1873/1989 L'art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obiettivamente anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. A tal fine il giudice deve compiere un'indagine complessa, che, partendo dall'accertamento dei dati analitici essenziali che attengono al valore dell'oggetto in sé ed alla potenzialità economica di chi se ne spoglia, pervenga attraverso il loro contemperamento ad affermare ovvero ad escludere che la liberalità incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Detta indagine comporta un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato.

RICHIAMATI gli artt. 769 e ss del Codice Civile in materia ed in modo particolare:

- l'art. 782 c.c., 1° comma, in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità, e l'accettazione può essere fatta in calce all'atto stesso di donazione o con atto pubblico successivo;
- l'art. 782 c.c., 2° comma, in base al quale, nel caso in cui l'accettazione venga effettuata con atto pubblico posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante;
- l'art. 783, comma 1, del codice civile che deroga alla regola generale contenuta nell'art. 782 c.c. e rende valida la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili anche se manca l'atto pubblico, a patto che vi sia stata la tradizione, ossia la consegna della "cosa" da donare.

VISTO l'art. 1 della L. 22.06.2000 n. 192, che sostituisce l'art. 13 della Legge 15.5.1997 n. 127, abroga le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad una autorizzazione prefettizia;

RILEVATO che, per disposto normativo e come condivisibile dottrina insegna, il modico valore si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante);

RAVVISATO l'interesse del Comune di Gratteri ad acquisire il progetto di sistemazione della viabilità per la realizzazione di una strada carrabile, per la salvaguardia del paesaggio e per favorire la viabilità dei mezzi antincendio "Serratumba" in C.da S. Giorgio di questo Comune e per la progettazione di opere di sistemazione silvo-pastorale dei terreni attigui alla suddetta area, i cui termini di presentazione dell'istanza sono stati prorogati al 31.10.2019;

CONSIDERATO che nulla osta per l'acquisizione del suddetto e che anzi la destinazione della stessa a finalità pubbliche prefigurano un indubbio vantaggio per la comunità locale;

ATTESO che scopo delle donazioni effettuate a favore delle Amministrazioni pubbliche è quello di accrescerne il beneficio dell'intera collettività;

RITENUTO pertanto di dover accettare la donazione in parola;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 346 del 31 Ottobre 1990 istitutivo delle imposte di successione e donazione (e tuttora in vigore in base al comma 50 dell'art. 2 della Legge di conversione n. 286/2006 del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262) "non sono considerati oggetto del

tributo i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.... e che quindi tale atto è esente dall'imposta di donazione”;

VISTI:

- il disposto di cui al titolo V del Codice Civile, nonché la Legge 127/97 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili per nuovi impegni di spesa; ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell' art. 97, comma 2 del testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

DI ACCETTARE la donazione al Comune di Gratteri da parte dell' assessore Nico Cirrito relativa al progetto di viabilità per la realizzazione di una strada carrabile, per la salvaguardia del paesaggio e per favorire la viabilità dei mezzi antincendio “Serratumba” in C.da S. Giorgio di questo Comune e per la progettazione di opere di sistemazione silvo-pastorale dei terreni attigui alla suddetta area,, allo scopo di partecipare al bando dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 12.10.2018, relativo alla sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 2014-2020 “*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*” i cui termini di presentazione dell'istanza sono stati prorogati al 31.10.2019;

DI DEMANDARE al Settore competente LL.PP. ogni altro ed ulteriore adempimento conseguente ed afferente all'esecuzione di quanto deliberato col presente atto;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale;

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Serafino Bonanno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.SSA C.P. SFERRUZZA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 18-9-2019 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge), come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _____ Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza